

DOCUMENTO DI STIPULA

Procedura TD n. 02/2026/ CRA10 - Trattativa Mepa Id 6106130

Affidamento del fornitura di dotazioni di sicurezza e funzionamento per natante progetto Life Strong Sea LIFE 20 NAT/IT/000067
CIG BAF1B29C99
CUP I45F21001470006

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona del Dott. Giordano Giorgi nella sua qualità di Responsabile del Centro Nazionale CN-COS, giusta Disposizione n. 1367/DG del 20/12/2023

E

la Società FNI – Forniture Nautiche Italiane (nel seguito indicata come Affidatario), con sede e domicilio fiscale in Cecina, Via Val di Cecina, n. 66/C - C.F. e P.Iva 00704650498, in persona del Dott. Fabio Farina, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. 982/cn-cos del 27/02/2026, l'ISPRA ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per affidamento diretto per la fornitura di dotazioni di sicurezza e funzionamento per natante progetto Life Strong Sea LIFE 20 NAT/IT/000067;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, nonché dei requisiti di ordine speciale cui all'art. 100 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione del preventivo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili.

- b) dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* (nel seguito denominato *“Codice”*) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dalle disposizioni del D.lgs. n. 209/2024 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023”*.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di dotazioni di sicurezza e funzionamento per natante progetto Life Strong Sea LIFE 20 NAT/IT/000067, così come descritto nel Capitolato Speciale.

Art. 3

Modalità di esecuzione della prestazione e specifiche tecniche

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Art. 4

Durata e luogo della prestazione

1. La fornitura di cui all'art. 2 prevede la consegna entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, presso la sede del Parco Nazionale dell'Asinara - Via Ponte Romano 81 - 07046 Porto Torres (SS).
2. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
3. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 5

Importo contrattuale, revisione prezzi

1. L'importo contrattuale della fornitura indicato in premessa è pari ad € 4.992,72 (euro quattromilanovecentonovantadue/72), più Iva pari a € 1.098,40 (euro millenovantotto/40), Non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
2. L'ISPRA si impegna a versare l'importo contrattuale secondo le modalità di cui al successivo art. 5, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva- Durc, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ISPRA del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva- Durc.

Art. 6

Fatturazione, pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Affidatario potrà emettere fattura, così come indicato al corrispettivo paragrafo del Capitolato Speciale.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avviene nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'emissione dell'attestazione di regolare.

L'istituto dell'anticipazione del prezzo non trova applicazione in quanto si tratta di contratti a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 125 del Codice, come modificato dall'art. 44 del D.lgs. n. 209/2024.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'ISPRA procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva- Durc, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) Iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno all'ISPRA la liquidazione della relativa fattura. La somma non corrisposta nei termini non produrrà alcun interesse.
6. L'ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, provvedendo direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell'Erario.
7. L'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e la partita iva dell'ISPRA: 10125211002.
8. L'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell'intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma.
9. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
 - a. sigla CRA C10;
 - b. procedura TD n. 02/2026/CRA C10 - Trattativa Mepa Id 6106130;
 - c. CIG BAF1B29C99;
 - d. CUP I45F21001470006
10. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.
11. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.7

Clausole sociali

1. Ai sensi dell'art. 57, del Codice, come modificato dall'art. 21 del D.lgs. n. 209/2024, l'Aggiudicatario si impegna:
 - a) a garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
 - b) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Art. 8

Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di richiesta di preventivo, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 9

Garanzia definitiva

L'ISPRA, ai sensi dell'art. 53, comma 4, primo capoverso del Codice, come debitamente motivato, si è avvalsa della facoltà di non richiedere all'Affidatario la garanzia definitiva.

Art. 10

Penali

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 0,5‰ (0,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall'ISPRA.
3. In caso di applicazione delle penali, l'ISPRA procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove presentata, per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 11

Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISPRA può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
 - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Altresì, l'ISPRA risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione"*, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
 3. Il presente contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISPRA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISPRA risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
 7. In ogni caso l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA.
 8. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 12

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*, l'ISPRA può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISPRA mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali

l'ISPRA prende in consegna i, servizi o le forniture e verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.

3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISPRA che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Art. 13

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Modifica del contratto in fase di esecuzione.

1. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 del Codice per il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel presente contratto.
2. Le modifiche e le varianti al presente Contratto sono regolate dall'art. 120 del Codice.
3. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISPRA.

Art. 14

Patto di Integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/dell'accordo quadro e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e dal D.lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 16 del Codice, qualsivoglia conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento, nonché qualsivoglia ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o

comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.

5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dell'appalto/dell'accordo quadro, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
6. L'Affidatario attesta, altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla indagine di mercato per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISPRA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.
8. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"*, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.
9. L'Affidatario accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
 - a. escussione della cauzione, ove prevista;
 - b. risoluzione del contratto.

Art. 15

Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il *"Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA"*, consultabile sul sito web dell'ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. L'ISPRA provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente affidamento ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - "GDPR" (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nel D.lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento.
2. Gli operatori economici dovranno aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA, in qualità di titolare del trattamento, a norma dell'art. 13 del Regolamento.

Art. 17

Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 18

Forma del contratto e oneri fiscali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Affidatario

per l'ISPRA

Forniture Nautiche Italiane S.r.l. u.s.
Sede Legale e Operativa:
Via Val di Cecina n. 66/C
57023 CECINA (Livorno)
C. F. e.P. IVA 00704650498

.....*

.....

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.